

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 22.12.2018

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Determinazioni.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore 10,15, nella sala consiliare del Comune suddetto. Alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
MARIANI Pietro Gerardo	X		BUSCETTO Emilio	X	
CAPUTO Massimiliano	X		COVINO Salvatore	X	
CAPOZZA Gerardo		X	GARGANI Angelo		X
CAPUTO Fiorella	X		COVINO Giuseppe Dino	X	
DI PIETRO Gerardo	X		CAPUTO Gerardo	X	
ZUCCARDI Antonio		X			

PRESENTI n. 8 ASSENTI n. 3

Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo Mariani, nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267, così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica: favorevole.

.....
Def

Per la regolarità contabile: favorevole.

.....
Def

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 10/01/2019 **AL** 25/01/2019

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



Il Sindaco invita il Segretario comunale a relazionare sul presente punto iscritto all'ordine del giorno consiliare.

Segretario comunale: la revisione delle partecipazioni societarie diventa da quest'anno un adempimento ordinario da effettuarsi con cadenza annuale. Il testo unico sulle società partecipate, D. Lgs. N. 175/2016, prevedeva nell'anno 2017 una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche amministrazioni al 23 settembre 2016. Tale adempimento consisteva nella valutazione delle partecipazioni societarie al fine di dismettere quelle non essenziali per le proprie finalità istituzionali.

Il Comune di Morra De Sanctis ha regolarmente effettuato lo scorso anno la revisione straordinaria delle proprie partecipazioni e le relative risultanze sono state comunicate alla Corte dei conti ed al MEF. Come chiarito, da quest'anno si va a regime ed ogni anno va effettuata una revisione ordinaria delle proprie partecipazioni. In questa sede va, quindi, approvata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017. Il Comune di Morra De Sanctis ha una partecipazione di Euro 190,00, pari all'1,9% ad "Irpinia net s. c. a r.l.". Si tratta di una partecipazione già ritenuta non strategica nei precedenti Piani. Prima che venisse attivata dal nostro Comune la procedura di dismissione di detta partecipazione, la società si è orientata verso la liquidazione volontaria. Ancora, il Comune ha una partecipazione minima nel CILSI (centro di iniziativa leader per lo sviluppo dell'irpinia). Al riguardo si prevede il mantenimento della partecipazione da ritenersi strategica per il Comune di Morra De Sanctis perché consente di intercettare fondi europei indispensabili per lo sviluppo locale. Per completezza, preciso che risulta una partecipazione del Comune a "Baronia s.r.l.", società costituita per il coordinamento e l'attuazione del "Patto territoriale Baronia". Tale partecipazione non è inserita nel piano di revisione in quanto le partecipazioni a società costituite per la realizzazione di "Patti territoriali" sono fatte salve, per espressa previsione del Testo unico, fino alla conclusione dei relativi progetti. Inoltre, risulta che la "Baronia s.r.l." sia stata posta in liquidazione. Altra partecipazione del Comune è quella in "Asmez", consorzio che non rientra tra le società oggetto di revisione. Infine, preciso che nel corso dell'anno 2018 il Comune ha acquisito quote di "Asmel consortile soc. cons. a r.l.", che non è nel Piano, in quanto oggi, come già precisato, valutiamo le partecipazioni del Comune al 31 dicembre 2017. Sulla revisione ordinaria delle partecipazioni del Comune al 31 dicembre 2017 è stato acquisito il parere del Revisore dei conti, che si è espresso favorevolmente, senza rilievi particolari.

Covino Giuseppe Dino: relativamente al "CILSI" risultano debiti del Comune di Morra De Sanctis per un aumento di capitale. Volevo sapere se è previsto il rientro dalla debitoria e che impegni sono stati assunti. Era previsto un pagamento dilazionato per 10.000,00 euro. Credo si tratti di atti risalenti al 2010 o al 2011, in particolare di una delibera della Giunta comunale. In ogni caso nel bilancio del "CILSI" tale somma è portata come debito del Comune di Morra.

Sindaco: credo sia stata prevista una dilazione del pagamento della somma dovuta. E' una situazione che va verificata.

Covino Giuseppe Dino: questo debito potrebbe pregiudicare la partecipazione del Comune al "CILSI" ed ai bandi emessi da detta società.

Sindaco: sono a conoscenza di una contrapposizione all'interno della società, credo sul nuovo organigramma. In ogni caso, approfondiremo la situazione delle somme dovute dal Comune al "CILSI".

Covino Giuseppe Dino: gli altri soci potrebbero chiedere l'allontanamento del Comune di Morra dal "CILSI", pregiudicando in tal modo la partecipazione a bandi di finanziamento. Credo che fu pagata una prima rata e non le successive. Invito a fare una ricognizione della situazione per evitare contenziosi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato:

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, di seguito indicato con "Decreto correttivo";
- che, con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Visto in particolare l'art. 20 del del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel Piano allegato;

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 28 aprile 2016;

Richiamata, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 02.10.2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. determinazioni";


Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

con la seguente votazione: presenti n. otto; favorevoli n. otto;

DELIBERA

1. di fare propria la premessa narrativa;
2. di approvare, in ottemperanza al disposto dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Morra De Sanctis alla data del 31 dicembre 2017, come da piano allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di individuare nel Piano allegato le attività da porre in essere in relazione alle partecipazioni di questo Ente, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. di demandare ai competenti uffici comunali l'adozione degli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
6. Di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D. Lgs. n. 175 del 2016 e s. m. i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune;
7. di allegare al presente provvedimento, altresì, il parere reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000.

Con separata votazione, riportante il seguente esito: presenti n. otto, favorevoli n. otto, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali.



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

**Revisione ordinaria delle partecipazioni
Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico
in materia di società a partecipazione pubblica**

PREMESSA

Con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è stato approvato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato con le disposizioni correttive recate dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

L'oggetto del decreto è la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti.

Al netto di deroghe espresse, alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del codice civile e quelle generali del diritto privato.

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata. Inoltre per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico, lo statuto deve prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre è specificato che nelle società per azioni a controllo pubblico, tale ultimo ruolo non può essere affidato al collegio sindacale.

Il provvedimento stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

L'art. 4, comma 2, del T.U. prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

a) produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi. Peraltro, in virtù dell'Intesa approvata in Conferenza Unificata, il Decreto ha aggiunto il comma 9 bis, consentendo alle amministrazioni pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Tale deroga è consentita sia per i servizi in corso, purché siano stati affidati tramite procedure ad evidenza pubblica, ma anche per nuovi servizi che verranno affidati in futuro (sempre con gara), di fatto consentendo alle società partecipate di concorrere a dette gare. Va sottolineato come la norma faccia salva l'applicazione dell'articolo 16 del provvedimento che disciplina specificamente le società "in house", con la conseguenza logico – giuridica che alle stesse è consentito di partecipare a gare ad evidenza pubblica extra –ambito.

b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti. Il Decreto correttivo specifica che fra le attività ammissibili vi è l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all'ente o agli enti pubblici (come già previsto dal testo vigente), anche "allo svolgimento delle loro funzioni";

e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

È inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

È previsto che la delibera di partecipazione di un'amministrazione locale alla costituzione di una società sia adottata dal Consiglio comunale.

La norma stabilisce che l'acquisto di partecipazioni in società già costituite effettuato, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale, sia nel contesto di operazioni straordinarie, debba avvenire con l'adozione di una delibera motivata (ai sensi dell'articolo 5, c. 1, del decreto) da parte del competente organo.

La procedura di alienazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di vincoli prevede che gli atti deliberativi in tal senso devono essere adottati dal competente organo di cui all'articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio comunale per i Comuni).

Per gli enti locali, i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente dell'ente o da un

loro delegato. In tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall'organo amministrativo dell'ente.

È disposto (in analogia con le previgenti norme della c.d. Legge di Stabilità 2014, legge 147/2013, commi 550 e 551) che, se le società partecipate dagli enti locali presentano un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti accantonano in un apposito fondo – nell'anno successivo - un importo pari al risultato negativo non ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Nello specifico, gli enti - tenuto conto delle modifiche apportate dal Decreto correttivo – adottano Piani di razionalizzazione quando rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

In tal caso, gli enti dispongono l'alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione mediante fusione, messa in liquidazione o dismissione.

L'articolo 24 disciplina la procedura per la ricognizione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dagli enti locali e dalle altre amministrazioni pubbliche alla data del 23 settembre 2016.

Entro tale termine del 30 settembre 2017 fissato dal Decreto correttivo, dunque, ogni amministrazione pubblica doveva adottare un provvedimento di ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo Unico) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato.

Tale provvedimento ricognitivo costituiva aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo non fosse stato adottato ovvero non fosse proceduto con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine annuale, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. È importante evidenziare che il Decreto correttivo ha precisato che gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017, mentre sono comunque fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Nella dismissioni derivanti della revisione straordinaria sulle partecipazioni si applica il regime fiscale agevolato relativo alle operazioni di scioglimento e alienazione (art. 1, comma 614 della legge n. 190 del 2014).

Questo Ente, con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 28 aprile 2016, ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, redatto ai sensi della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), che all'articolo 1, comma 611, prevedeva che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Con successiva delibera consiliare n. 29 del 02.10.2017, è stata approvata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Morra De Sanctis alla data del 23 settembre 2016.

Il Comune di Morra De Sanctis già nel Piano redatto ai sensi della legge n. 190 del 2014 aveva valutato la partecipazione nella società IRPINIANET s.c.a.r.l. non strategica e avviato le procedure per la dismissione e la cessione delle quote. Successivamente, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata con la citata delibera di Consiglio comunale n. 29/2017, venne preso atto che la società IRPINIANET s.c.a.r.l. si è orientata verso la liquidazione volontaria e che erano

state avviate le relative procedure.

L'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Quindi, entro il 31 dicembre 2018 va effettuata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Morra De Sanctis al 31.12.2017.

IL PIANO REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2017 Ex ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

Il comune partecipa al capitale della seguente società:

- a) IRPINIANET s.c.a r.l. – quota di partecipazione Euro 190,00, pari all'1,9%
- b) CENTRO DI INIZIATIVA LEADER PER LO SVILUPPO DELL'IRPINIA (CILSI) – quota di partecipazione Euro 189,64

In relazione a dette società si esprimo le seguenti valutazioni e determinazioni:

- a) IRPINIANET s.c.a r.l.

La società IRPINIANET Società Consortile a r.l. è stata costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter codice civile e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, quale la società consortile e responsabilità limitata. La stessa ha sede in Avellino, in Piazza del Popolo, con capitale sociale di € 10.000,00 interamente versato. Il Codice Fiscale è 02496100641 e la medesima è iscritta al Registro delle Imprese di Avellino R.E.A n. 162365.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

La società ha scopo consortile e persegue, senza scopo di lucro, obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto di seguito previsto.

Nello svolgimento delle attività consortili la società garantisce che i vantaggi a favore dei soci siano ripartiti con criteri mutualistici e non con riferimento all'entità delle quote. La società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- sostenere il processo di erogazione dei servizi di e-government degli Enti Locali della Regione Campania attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche di know-how specialistico.

Nella propria attività la società persegue la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli Enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini ed alle imprese dei servizi di e-government.

La società, inoltre, può indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo di servizi infrastrutturali, anche attraverso la condivisione di una serie di utilità comuni (canali di accesso alle banche dati nazionali, centralizzazione dei servizi legati al rilascio della CIE o della CNS, ecc.), rivolti all'interconnessione e all'interoperabilità tra le amministrazioni locali e alla cooperazione inter-amministrativa.

Nello svolgimento delle proprie attività la società ha il compito di rappresentare all'esterno i consorziati.

In ordine agli oneri finanziari di detta partecipazione, lo Statuto impegnava a garantire per cinque anni le risorse per la gestione in forma variabile, da Euro 1,25 per il primo anno per abitante ad Euro 0,25 per abitante il quinto anno. I cinque anni sono trascorsi e non risultano oneri per gli anni successivi.

Il Comune di Morra De Sanctis già nel Piano redatto ai sensi della legge n. 190 del 2014 aveva valutato la partecipazione non strategica e avviato le procedure per la dismissione e la cessione delle quote.

Successivamente, la società si è orientata verso la liquidazione volontaria e sono state avviate le relative procedure.

A scopo di completezza, si evidenzia che La società IRPINIANET non soddisfa alcuni dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 (prive di dipendenti, fatturato medio, etc.).

b) CENTRO DI INIZIATIVA LEADER PER LO SVILUPPO DELL'IRPINIA (CILSI).

Il Comune aderisce, con una quota di partecipazione di Euro 189,64, al GAL Consorzio C.I.L.S.I. Centro di Iniziativa Leader per lo Sviluppo dell'Irpinia, Consorzio costituito prioritariamente per operare come Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) ai sensi del regolamento Cee 2082/93 ed a seguito della Deliberazione Giunta Regionale della Campania n. 6048 del 16.9.1994 contenente le indicazioni operative per l'attuazione del LEADER II (Liaison Entre Action de Developpement de l'Economie Rurale). La durata dello stesso è fissata al 31 dicembre 2050.

Il Consorzio ha per oggetto il sostegno e la promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione ed opera nel campo dello sviluppo rurale, della formazione professionale e del sostegno alle piccole imprese.

La partecipazione a detta società è da ritenersi strategica per il Comune di Morra De Sanctis per la possibilità di intercettare fondi europei indispensabili per lo sviluppo locale e, quindi, si ritiene di mantenerla.

La partecipazione, inoltre, non è assolutamente significativa ed, in ogni caso, non consente il controllo del Comune sulla società e non comporta impatto significativo sul bilancio comunale.

ALTRE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE A FORME AGGREGATIVE

Oltre alle partecipazioni societarie il Comune è parte di tutta una serie di altri soggetti che si ritengono esclusi dal presente Piano, ma che si evidenziano per completezza.

1. Ambiti territoriali ottimali.

Sono previsti in riferimento al settore idrico, dei rifiuti e del gas. Una leva strategica efficace per favorire l'aggregazione in questi tre settori è consistita nell'organizzare l'affidamento del servizio su aree territoriali di estensione abbastanza ampie.

Questa strategia trova già una base normativa di partenza nella Legge 138 del 2011, che ha previsto che i servizi pubblici a rete a rilevanza economica siano gestiti per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Questo Ente ha aderito all'Ente rifiuti Campania ed all'Ente idrico campano. E' in via di costituzione l'ATEM Gas.

2. Il Comune partecipa alla Baronìa s.r.l., società costituita per il coordinamento e l'attuazione del "Patto territoriale Baronìa".

Detta società non è stata inserita nella revisione ordinaria delle partecipazioni comunali, in quanto rientrante nel disposto dell'art. 26, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, che prevede: "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997".

3. Il Comune partecipa al Consorzio ASMEZ con una quota pari allo 0,06%.

Il consorzio è costituito ai sensi degli articoli 2062 e seguenti del Codice Civile. Non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Consorzio è un ente senza fini di lucro a maggioranza pubblica: esso svolge un'attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei comuni consorziati in diversi settori di attività; numerose sono le aree d'intervento attivate. Fanno parte dell'Assemblea consortile tutti gli enti locali che ne detengono circa il 70% delle quote.

Il Consorzio si propone di dare supporto a detti Enti per l'introduzione delle nuove tecnologie, per il miglioramento delle tecniche di gestione, per l'accesso ai fondi europei e per divenire effettivi protagonisti del contesto socio-economico della popolazione amministrata. La vasta platea di enti aderenti consente di abbattere i costi attraverso la standardizzazione delle procedure e dei processi e di utilizzare consulenze e risorse ad alta professionalità, che garantiscano al massimo il livello qualitativo degli interventi. I servizi erogati vengono regolamentati con la stipula di apposito disciplinare tra Consorzio e comune associato. All'ente, potenziale fruitore di detti servizi, resta sempre assicurata la piena libertà di accedervi. Al Consorzio, viceversa, è assicurata un'effettiva operatività nella misura in cui i suoi servizi siano ritenuti utili e convenienti dagli Associati, che vengono così ampiamente garantiti dal rischio di aver creato un'ennesima "sovrastuttura" che opera per mantenere se stessa.

4. Il comune partecipa al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (ASI), con una quota del 2,13%. Il Consorzio ASI è un ente pubblico economico che opera al fine di garantire agli imprenditori che investono in Irpinia una rete di infrastrutture ed un sistema di servizi (rete idrica potabile ed industriale, impianti di potabilizzazione e depurazione, pubblica illuminazione, energia elettrica, gas metano, videosorveglianza, viabilità interna, rete telefonica e telematica, centri servizi). In cinquant'anni di attività il Consorzio ha creato un sistema infrastrutturale di oltre 368 ettari. Il Consorzio Asi gestisce in Irpinia 12 aree industriali, quattro storiche: Pianodardine, Solofra, Valle Ufita e Valle Caudina, e 8 aree sorte nel dopo- terremoto, le aree ex art. 32 L. 219: Morra de Sanctis, Calaggio, Sant'Angelo dei Lombardi, San Mango sul Calore, Nusco, Conza della Campania, Calitri-Nerico, Calabritto. I consorzi sono nati nel 1957, immaginati dall'intervento straordinario, con la mission di aiutare il Mezzogiorno a superare il divario con il Nord del paese, creare nel Sud ambiti territoriali competitivi, attraverso una organica rete di infrastrutture ed incentivi fiscali. Nel 1962 in Irpinia viene istituito il "Nucleo di Industrializzazione di Avellino". Al Consorzio viene versata una quota annuale di Euro 516,46.

Trattandosi di partecipazione indiretta poco rilevante che non può incidere sul bilancio dell'ente locale, si ritiene, per il momento, esclusa dal presente Piano.

Si ritiene opportuno precisare che nel corso dell'anno 2018, giusta delibera di Consiglio comunale n. 15 del 07 giugno 2018, è stata acquisita una quota di partecipazione ad Asmel consortile soc. cons. a r.l. di Euro 185,00, pari allo 0,05%. Detta partecipazione, che comunque rispetta i parametri previsti dal D.Lgs. n. 175 del 2016, non è oggetto del presente Piano in quanto lo stesso riguarda le partecipazioni societarie del Comune di Morra De Sanctis al 31 dicembre 2017.



Comune di Morra De Sanctis
Revisore Unico dei Conti
Nomina del 28 Ottobre 2016 deliberazione C.C. n. 31

VERBALE N. 12/18
DEL 13 DICEMBRE 2018

Prot. Ente N. 5661 del 13/12/2018

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19/08/2016 N. 175, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

In data odierna il sottoscritto Dott. Alessandro Volpe, Revisore dei conti del Comune di Morra De Sanctis,

- Visto l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19/08/2016 n. 175;
- Visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dal Piano di Revisione ordinaria elaborato dal Segretario Comunale dott. Nicola De Vito;
- Acquisito il parere tecnico contabile favorevole apposto sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. ssa Rosapina Trunfio;
- Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente vigenti;

Premesso che

- A norma dell'art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (approvato con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successivamente modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100) entro il 31 Dicembre 2018 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 Dicembre 2017;
- Preso atto che l'Ente già nel piano, redatto ai sensi della legge n. 190 del 2014 e che ha costituito parte integrante della delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2016, aveva valutato la partecipazione nella società IRPINIANET s.c.a r.l. (dell'1,90%) non strategica e avviato le procedure per la dismissione e cessione delle quote in quanto non soddisfacente i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 (prive di dipendenti, fatturato medio, ecc.). Tale intenzione viene ribadita e ulteriormente suffragata dal ricorso alla



Comune di Morra De Sanctis

Revisore Unico dei Conti

Nomina del 28 Ottobre 2016 deliberazione C.C. n. 31

procedura di liquidazione volontaria della società partecipata, con conseguente liquidazione della partecipazione;

- L'Ente propone il mantenimento della partecipazione, non significativa, nel consorzio C.I.L.S.I. Tale partecipazione non consente il controllo del Comune di Morra De Sanctis sul consorzio e non comporta oneri annuali a carico dell'Ente e se ne propone il mantenimento in quanto ritenuta strategica per il Comune di Morra De Sanctis per la possibilità di intercettare fondi europei indispensabili per lo sviluppo locale;
- Preso atto che l'Ente pur partecipando anche ad altri Consorzi, tali partecipazioni essendo forme "associative" di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., non sono oggetto del Piano.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Revisore Unico

Dott. Volpe Alessandro



Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Pietro Gerardo Mariani



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola De Vito

- Il sottoscritto **Segretario Comunale**;
- **Visto l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18, 8.2000, n. 267**;
- **Visto l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007**;
- **Visti gli atti d'ufficio**;

A T T E S T A

- **Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10 gennaio 2019, così come prescritto dalla vigente normativa**;

Dalla residenza municipale li 10 gennaio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to De Vito Nicola



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li 10 gennaio 2019



Il Segretario Comunale